

Addì, 8 febbraio 2011

Tra

Fiat Powertrain s.p.a., assistita dall'Unione Industriale
di Torino,

e



le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FIM-CISL, ~~FIOM-CGIL~~, UILM-UIL e FISMIC

si conviene quanto segue.

Il monte ore per permessi sindacali retribuiti definito nella presente intesa, che costituisce condizione di miglior favore rispetto alle disposizioni di legge e di CCNL metalmeccanico, viene attribuito in via sperimentale per l'anno 2011 ad ogni singola Organizzazione Sindacale, che nella Società Fiat Powertrain s.p.a. risulti avere, in base alle trattenute dei contributi sindacali effettuate, una percentuale di iscritti non inferiore al 5% dell'organico complessivo della stessa e che sia firmataria del presente accordo.

- Tale monte ore è da utilizzarsi in aggiunta alle spettanze di legge per tutte le attività sindacali secondo le modalità di seguito previste.

- Per la spettanza legale dei permessi retribuiti per attività sindacale dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le modalità di utilizzo e di fruizione di tali permessi e il numero massimo dei suddetti componenti, vale quanto stabilito nell'articolo 23, penultimo comma, della Legge 300/1970 e nell'art. 3 della parte prima dell'accordo interconfederale del 20/12/1993.



Con il presente accordo le Parti intendono assorbire i trattamenti previsti dalla legge e dal CCNL metalmeccanico in materia di permessi sindacali retribuiti.

DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il monte ore complessivo a disposizione dell'Organizzazione Sindacale, tenuto conto che l'organico risulta essere quello riportato nella tabella A allegata, viene determinato sulla base di due componenti:


A) Applicando un coefficiente pari a 0,65 per ogni dipendente della Società per un totale di 4.013 ore.

B) Applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{numero dipendenti della società}}{200} \times 96 \text{ ore per un totale di } 2.964 \text{ ore}$$

Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato a copertura di:




- 1 - tutte le ore di permesso sindacale retribuito per i componenti della RSU che eccedono le 8 ore mensili ex art. 23 legge 300/1970;
- 2 - tutte le ore di permesso per i componenti di organismi/incaricati per le operazioni connesse all'elezione di RSU/RLS (membri Commissione elettorale, scrutatori, componenti seggio elettorale, componenti sindacali del Comitato dei garanti) previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e dall'accordo di categoria 2 febbraio 1994, qualora tali funzioni siano eccezionalmente svolte durante l'orario di lavoro;



2



- 3 - tutte le ore di permesso per i dipendenti delle singole unità produttive della Società che ricoprano cariche nelle strutture dell'Organizzazione Sindacale e che richiedano assenze continuative dal posto di lavoro, previa comunicazione scritta da parte della competente Segreteria Nazionale indicante la persona interessata e il periodo di fruizione; in tal caso, in via del tutto eccezionale, potrà essere superato il limite massimo della spettanza teorica prevista per ogni unità produttiva, così come sotto precisato.
- 4 - tutte le ore di permesso per i componenti degli organi direttivi di cui all'art. 30 legge 300/1970 e alle disposizioni del CCNL metalmeccanico;
al fine dell'utilizzo di tali permessi, ad inizio anno l'Organizzazione Sindacale dovrà comunicare per iscritto alla singola unità produttiva dell'azienda, anche per il tramite della locale Associazione Industriale, l'elenco completo dei componenti degli organi direttivi per l'anno 2011 e, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla fruizione, l'elenco dei lavoratori che fruiranno di tali permessi con indicazione del/dei giorno/i di fruizione e della durata dei permessi;
in ogni singola unità produttiva nel corso della stessa giornata lavorativa sarà possibile l'assenza di lavoratori partecipanti a riunione dell'organo direttivo di un'unica Organizzazione Sindacale; in caso di concomitante richiesta da parte di più Organizzazioni Sindacali, sarà data priorità a quella che avrà richiesto per prima tale permesso e farà fede la data/ora di ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione relativa all'indizione della riunione;
in via del tutto eccezionale e previa richiesta congiunta da parte delle Segreterie nazionali firmatarie del presente accordo sarà valutata con la Direzione aziendale la possibilità di effettuare una riunione congiunta degli organi direttivi delle stesse Organizzazioni qualora la richiesta venga formulata con congruo anticipo (20 giorni) e siano fatte salve le esigenze tecnico-produttive;





5 - tutte le ore di permesso richieste da lavoratori delle singole unità produttive componenti degli organi direttivi, non componenti delle RSU, indicati ad inizio anno in apposito elenco dall'Organizzazione Sindacale firmataria e incaricati dello svolgimento di servizi per i lavoratori all'esterno dell'unità produttiva di appartenenza o all'interno dei locali sindacali presenti nell'unità stessa.


Ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 (che non siano componenti delle RSU) non sono in nessun caso applicabili le tutele previste dalle leggi e dai contratti per i componenti delle Rappresentanze Sindacali.


DISCIPLINA COMUNE

- Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato per metà nel primo semestre (gennaio-giugno) e per metà nel secondo semestre (luglio-dicembre).
- La Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale, entro il mese di febbraio 2011, potrà assegnare per ciascuna unità produttiva quote del monte ore di cui alle lettere A) e B), il cui ammontare complessivo annuo (al netto delle 8 ore mensili per i componenti delle RSU ex art. 23 L.300/70) dovrà essere contenuto nel limite dell'utilizzo di ore per permessi sindacali retribuiti consuntivato nell'unità produttiva stessa nell'anno 2010, fatta salva la specifica eccezione prevista al punto 3 del paragrafo precedente e fermo restando in ogni caso il rispetto del limite massimo del monte ore generale complessivo della Società.
- Tale assegnazione costituisce condizione necessaria per la retribuità dei permessi sindacali.





- In caso di superamento delle ore assegnate, relativamente a ciascuna unità produttiva, la Società provvederà a trattenere le ore eccedenti l'assegnato.
- In caso di assegnazione tardiva, saranno considerati retribuiti i permessi fruiti nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2011 e la tardiva assegnazione con effetto dal mese successivo a quello in cui sarà comunicata la tardiva assegnazione stessa.
- In caso di variazioni in corso d'anno dell'assegnazione alle diverse unità produttive, la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale dovrà comunicarle in anticipo rispetto all'utilizzo delle ore ulteriormente assegnate. Nella comunicazione dovrà essere anche specificata la o le unità produttiva/e alla cui assegnazione originaria dovranno essere sottratte le ore così trasferite.
- Il lavoratore che intende usufruire di permessi sindacali, salvo comprovati casi di urgenza, dovrà richiedere, in forma scritta utilizzando apposito modulo (come da fac-simile in allegato 1), il permesso con un preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno.
- Non potranno essere utilizzati permessi sindacali interni non retribuiti, salvo il caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale qualora fosse esaurito l'intero monte ore.
- I permessi dovranno riguardare soltanto i periodi di tempo compresi nei limiti dell'orario normale di lavoro dei singoli lavoratori interessati (essendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di tempo eccedenti tale orario) e non potranno essere richiesti per periodi inferiori al quarto d'ora. Pertanto, i lavoratori interessati dovranno presentarsi sul proprio posto di lavoro all'inizio del turno e, successivamente, utilizzare il permesso, fatto salvo il caso di utilizzo del permesso fuori dall'Azienda.





- Per il computo e la registrazione del periodo di assenza dal lavoro si considereranno i quarti d'ora arrotondando, per eccesso o per difetto, le eventuali frazioni in minuti compresi tra un quarto d'ora e quello successivo.
- Per l'attuazione, la gestione e il controllo dei permessi viene utilizzato un apposito cartellino individuale mensile intestato alle persone aventi diritto (come da fac-simile in allegato 2). Sul cartellino, oltre ai dati anagrafici e identificativi del dipendente, viene indicato anche il Sindacato di appartenenza; tale cartellino sarà intestato, ogni mese, dall'ufficio Personale dell'unità produttiva e consegnato ai rispettivi responsabili dei titolati all'utilizzo dei permessi sindacali.
- Ciascun titolato, nel momento in cui fruisca di permesso sindacale richiesto nei termini previsti, firmerà l'apposito cartellino.
- Il responsabile del titolato alla fruizione del permesso sindacale provvederà:
 - a) a rilasciare all'interessato il permesso scritto sull'apposito modulo (come da fac-simile in allegato 3);
 - b) ad annotare sul cartellino individuale, in corrispondenza del giorno, l'ora di inizio e quella del rientro sul posto di lavoro o comunque del termine del permesso;
 - c) a fare controfirmare di volta in volta dal titolare del cartellino il periodo di tempo utilizzato per il permesso;
 - d) a consegnare all'ufficio Personale il cartellino individuale mensile relativo ai permessi sindacali.
- Le ore utilizzate in eccesso rispetto alla spettanza del semestre o all'assegnazione effettuata dalla Segreteria Nazionale saranno oggetto di trattenuta; le ore non fruite saranno trasferite nel semestre successivo.





• Al fine di consentire all'Organizzazione Sindacale il monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo dei permessi sindacali, la Società fornirà mensilmente alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale il dato dei permessi sindacali fruiti.







• Nel mese di novembre 2011 le Parti si incontreranno per esaminare l'applicazione del presente accordo e l'andamento dell'utilizzo delle ore di permesso sindacale relativo all'anno 2011 nonché per esaminare la definizione del monte ore per l'anno 2012.

Esclusivamente ai componenti della RSU, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 legge 300/1970, saranno concessi, previa richiesta scritta all'Azienda da parte dell'interessato di regola 3 giorni prima della fruizione, permessi sindacali non retribuiti nella misura massima di 8 giorni all'anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA'

Il presente accordo costituisce un insieme integrato con il CCNL dei Metalmeccanici e gli accordi aziendali, sicché tutte le loro clausole sono correlate ed inscindibili tra loro, con la conseguenza che il mancato rispetto degli impegni in essi assunti dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla RSU ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate e i conseguenti diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal CCNL dei Metalmeccanici e dagli accordi aziendali posti in essere dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla RSU, anche a livello di singoli componenti, liberano l'Azienda dagli obblighi derivanti dal presente accordo e/o dal CCNL dei Metalmeccanici in materia di:

- riconoscimento e applicazione delle condizioni di miglior favore rispetto alla L. 300/70 per quanto riguarda i permessi sindacali aggiuntivi oltre le ore previste dalla L. 300/70 per i

componenti della RSU,

- permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle OO.SS.,

- contributi sindacali.


Le Parti si danno altresì atto che comportamenti, individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le clausole del CCNL dei Metalmeccanici e degli accordi aziendali ovvero a rendere inesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da essi all'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo spirito che li anima, producono per l'Azienda gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte del presente punto.

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE

COMPETENZE

Le Parti riconoscono alla Commissione Paritetica di Conciliazione la qualità di sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze che lo stesso prevede nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente accordo.

Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente accordo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.




Le Parti stipulanti si danno atto che, nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacali non faranno ricorso all'azione diretta e che da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, o in caso di mancata riunione della commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente accordo.

COMPOSIZIONE

La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.

Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.



A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, scattered pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are approximately seven distinct signatures visible.

SOCIETA'		
RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE		
DATA:	ORA:	
IL/LA SIGNOR/A (COGNOME) (NOME)	ID. AZIENDALE
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:		
Componente della R.S.U.	R.L.S.	
Componente del DIRETTIVO	
CHIEDE UN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ALLE ORE DEL GIORNO		
PER RECARSI		
MOTIVO PER CUI IL PERMESSO E' RICHIESTO CON TERMINE RIDOTTO DI PREAVVISO		
.....		
.....		
FIRMA DEL RICHIEDENTE		

[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO 2

CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI

ID. AZIENDALE	
SINDACATO	

SOCIETA'	
UNITA' PERSOINALE	
SIGNORIA	
VERSE DI:	

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE
													RSU	RLS	DIRETTIVO	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

[Handwritten signatures and initials: "Op", "em", "br", "A", "CSP"]

ALLEGATO 2

CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI

ID. AZIENDALE	
SINDACATO	

SOCIETA'	
INDIZIA PRODUTTIVA	
SIGNORIA	
MESE DI:	

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE		
																RSU	RLS	DIRETTIVO			
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
																TOTALE ORE MENSILI					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

SOCIETA'		
PERMESSO SINDACALE		
DATA:	ORA:	
IL/LA SIGNOR/A (COGNOME) (NOME)	ID. AZIENDALE
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:		
Componente della R.S.U.	R.L.S.	
Componente del DIRETTIVO		
E' IN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ALLE ORE DEL GIORNO		
PER RECARSI		
FIRMA DEL RESPONSABILE		

[Handwritten signatures and initials]